RAZIONALIZZAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 59-bis

Impugnazione delle sanzioni disciplinari

Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300. (25)

Versione in vigore dal 23 aprile 1998, non più in vigore dal 24 maggio 2001 · versione 39

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
Estremi	Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Titolo	IV — Rapporto di lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(25) Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-29-1993/art-59-bis-impugnazione-delle-sanzioni-disciplinari/versione/39

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it